

# **Sintesi schematica della Legge Regionale 28 dicembre 1999, n. 62 *“Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita”* e successive modificazioni, applicata nella Regione del Veneto**

## **1. DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA**

Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, la legge regionale applicata nella Regione Veneto delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte.

La Giunta regionale esercita, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni delegate.

## **2. INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E DELLE CITTÀ D’ARTE AI FINI DELLE DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA**

Possono essere individuati come comuni a economia prevalentemente turistica solo quelli situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale che abbiano almeno 1.500 posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere.

In deroga a quanto previsto e comunque su richiesta, le province individuano come comune o zona del territorio del medesimo a economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è situato a un’altitudine superiore o pari a 600 metri sul livello del mare, i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po.

Inoltre, possono essere individuati come città d’arte o zona del comune di interesse artistico, i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici dei comuni individuati come “città murate del Veneto” con almeno 200 posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno 600 posti letto.

Ai fini dell’individuazione i comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per territorio.

## **3. DEROGHE ALLA CHIUSURA**

Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del centro storico o comunque della zona di interesse artistico o a economia prevalentemente turistica.

In caso di violazione all'obbligo di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell'esercizio.

In caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 15 giorni.